REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Articoli da 87 a 90

Articolo n. 87

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° la censura;

2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3° la revocazione;

4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Articolo n. 88

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal ministro o dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, è ammesso, secondo quindici giorni dalla notificazione, ricorso al ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal ministro.

Articolo n. 89

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

c) abituale irregolarità di condotta;

d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università direttore di Istituzione universitaria.

Dette punizioni sono inflitte dal ministro su conforme parere di una corte di disciplina, composta del sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La corte di disciplina è costituita con Decreto reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla corte di disciplina.

Articolo n. 90

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.